



Città di Recco
Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 102 del 02-05-2020

**ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO ALL'8 MAGGIO 2020.**

SETTORE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 96 del 27/4/2020 ad oggetto: *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 fino al 3 maggio 2020*;

DATO ATTO che con il sopra richiamato provvedimento si provvedeva all'aggiornamento di precedenti ordinanze sindacali a seguito dell'intervenuta ordinanza della Regione Liguria, n. 22 del 26 aprile 2020: *"Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020"*;

DATO altresì' ATTO che in data 4 maggio 2020 entra in vigore il DPCM del 27 aprile 2020 a seguito del quale potrebbero venire emessi successivi provvedimenti regionali;

RITENUTO pertanto opportuno, nell'attesa di eventuali ulteriori disposizioni, aggiornare la propria precedente ordinanza n. 96/2020;

Per tutto quanto sopra riportato, fino alla data dell'8 maggio 2020 compreso;

ORDINA

1. RESTANO INDIVIDUATI ed interdetti al pubblico accesso i luoghi seguenti ritenuti idonei a potenziali assembramenti:
 - Tutta la linea di costa, dell'arenile, delle spiagge, delle scogliere e dei moli, dalla spiaggia dei Genovesi alla spiaggia di Mulinetti;

- Lungomare Marinai d'Italia, Belvedere Tenco, Lungomare Bettolo, Largo dei Mille, Passeggiata Punta S. Anna, Lungomare Italia;
2. RESTANO ESCLUSI dal precedente punto 1:
 - i residenti e le persone domiciliate nelle rispettive zone nell'esercizio delle attività necessarie previste dai DPCM 8 – 9 – 11 – 22/03/2020 e 10/4/2020, i fruitori dei servizi pubblici essenziali in esse contenuti per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo nonché i titolari ed operatori degli stabilimenti balneari che possono procedere con i lavori per le installazioni ed allestimenti necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che dei piccoli chioschi, assicurando il rispetto delle modalità disposte dall'ordinanza Regione Liguria n. 19/2020;
 - le imprese e i lavoratori autorizzati per gli interventi di dragaggio e ripascimento, i lavori di completamento del depuratore comprensoriale e opere collegate, i lavori alla piscina di Punta Sant'Anna, nonché tutti gli interventi di manutenzione che si rendessero necessari nella zona individuata;
 - le persone che accedono alle attività commerciali per il ritiro del cibo da asporto in ossequio all'ordinanza regionale n. 22 del 26/04/2020;
 - I residenti della Regione Liguria, proprietari di imbarcazioni, cui è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID 19. È obbligatorio il rientro in giornata presso la abitazione abituale;
 - I residenti della Regione Liguria proprietari di seconde case cui è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione e di riparazione necessarie per la tutela della sicurezza e conservazione del bene, da parte del proprietario dell'immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
 - le persone che effettuano attività di pesca sportiva dilettantistica alla foce del torrente, pesca ricreativa in mare da svolgersi esclusivamente lungo i moli, banchine e pennelli, con divieto di accesso agli arenili, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
 3. Fino alle ore 24 dell' 8 maggio 2020 saranno vietati la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche nei luoghi predetti;
 4. È vietato l'accesso alle aree verdi, aree giochi e giardinetti;
 5. Negli stessi giorni saranno vietati gli spostamenti delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le loro seconde case ubicate nel territorio comunale, ad eccezione dei residenti nella Regione Liguria per le motivazioni e con le modalità individuate nell'ordinanza della Regione Liguria, n. 22 del 26/04/2020, punto 13;
 6. Sul territorio del Comune di Recco, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3 commi 2, 3 e 4 del DPCM 27 aprile 2020, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli

altri dal contagio, utilizzando la mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, o in subordine qualunque altro sistema di protezione quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani;

7. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.;
8. E' consentito svolgere la seguente attività motoria e attività all'aria aperta, secondo quanto disposto dall'art. 1 punto f) del DPCM 27 aprile 2020, con le seguenti modalità:
 - Corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, esclusivamente in modalità individuale;
 - Passeggiate a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e falde fociwe, pesca ricreativa in mare da svolgersi esclusivamente lungo i moli, banchine e pennelli, con esclusione degli arenili, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale secondo la normativa vigente;
9. E' consentito svolgere passeggiate all'aria aperta in modo individuale o coinvolgendo persone residenti nella stessa abitazione, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
10. Per tutte le attività previste al punto 8 e al punto 9 si richiama quanto disposto al punto 6 della presente ordinanza, relativamente all'obbligo dell'uso di mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso;
11. Al personale addetto al pubblico delle attività commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi DPCM e successive altre disposizioni normative, e' fatto obbligo di indossare dispositivi individuali di protezione minima quale mascherina e guanti monouso. Gli stessi devono essere messi a disposizione dai datori di lavoro;
12. E' consentito accedere ai cimiteri cittadini che resteranno aperti secondo il normale orario;
13. Il mercato settimanale e' sospeso fino a nuove disposizioni;

DISPONE

- che la presente ordinanza ha validità dal 4 maggio 2020 e fino ad eventuale sua revoca con apposito provvedimento del Sindaco;
- che venga inserita nel sito della trasparenza e nella pagina istituzionale del Comune di Recco;
- che venga notificata a mezzo posta elettronica certificata a tutti gli operatori economici interessati;
- l' inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art. 3 e 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 (€ da 400,00 a € 3.000,00), fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- l'esplicita abrogazione di ogni altra ordinanza in contrasto o regolante gli stessi aspetti del presente atto

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli.

DISPONE

- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Recco;
- che il presente atto sia comunicato al locale Comando di Polizia Municipale;
- che il presente atto sia trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Recco;
- che il presente atto sia trasmesso al Commissariato P.S. di Rapallo;
- che sia trasmessa al personale per gli adempimenti di competenza;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

(Dott. Carlo Gandolfo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93